

Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - principi di lealtà, correttezza e probità – comportamento costituente reato - attività sportiva - rapporto non riconducibile – non è sanzionabile – estensione de iure condendo – ammissibilità – modifica della normativa esofederale - necessità

Descrizione

Nella prospettiva dei rapporti tra i due ordinamenti (e dei relativi sistemi di giustizia), l'ordinamento sportivo potrebbe, al fine di promuovere al massimo i suoi fini e la funzione sociale dello sport ampiamente intesa (sulla scia anche dell'ampia formulazione dell'art. 165 TFUE), estendere i principi di lealtà, correttezza e probità per i soggetti dell'ordinamento sportivo oltre i rapporti riferibili all'attività sportiva, fino a ricomprendere i rapporti sociali. Non basterebbe, tuttavia, la scelta di una singola Federazione. Sarebbe a tal fine indispensabile una modifica della stessa normativa esofederale, a cui quella endofederale si conforma. L'art. 4, comma 1, C.G.S. nel limitare l'ambito applicativo dei principi ad «ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva» è conforme, come si è detto, all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Inoltre, più in generale, il Collegio di Garanzia del CONI (Collegio di Garanzia, Sez. IV, 22 dicembre 2020, n. 66), ha letto in senso restrittivo la ricordata previsione dell'art. 1, comma 2, Regolamento di giustizia della Federazione Italiana Tennis, che prescrive i suddetti principi «in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale». Ciò conferma che un'estensione dell'ambito applicativo dei principi non può essere rimessa alla singola Federazione, ma deve muovere dall'ambito esofederale e costituire una scelta dell'intero ordinamento sportivo nazionale. Il *clamor fori* generato da fattispecie di reato che non trovano una rilevanza anche disciplinare perché accadute al di fuori di rapporti riferibili all'attività sportiva, come i fatti descritti nell'atto di deferimento in esame, potrebbe giustificare l'ampliamento dell'ambito applicativo dei principi, ma nel contesto di una generale modifica normativa. I valori dello sport e il ruolo degli atleti quali prioritari attuatori di quei valori genera il suddetto *clamor fori* di fronte a decisioni, come quella attuale, che non possono irrogare, per le ragioni sopra indicate, una sanzione disciplinare, nonostante l'assoluto giudizio di disvalore circa i fatti descritti nel deferimento, testimoniato peraltro dall'attivazione sia della Procura Generale dello Sport che della Procura Federale.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 98/CFA/2022-2023/G

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 1, comma 1, CGS; art. 4, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0098 CFA dell'8 maggio 2023 (Procuratore Federale/EM., S.C., GM., GS.V. e D.O.)